

DELIBERA N. 301/06/CONS

ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 58/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EUTELIA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA C) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N. 481.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 58/05/TLC del 22 dicembre 2005 con il quale veniva contestata alla società Eutelia S.p.A., con sede legale in Arezzo – 52100 alla Via P. Calamandrei n.173, la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995 n.481, per non avere garantito, in data 6 e 7 settembre 2005, la preventiva informazione, mediante messaggio fonico, circa la tariffa applicata nell'espletamento del servizio sulla numerazione "087848746", di cui la società medesima è titolare dei diritti d'uso, individuando nel funzionario dell'Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni, Avv. Alessandra de Nicolais, il responsabile del relativo procedimento;

VISTA la nota registrata al protocollo dell’Autorità, prot. n.3611/06/E, in data 31 gennaio 2006, con la quale la società Eutelia S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni, sostenendo, in particolare, che, all’epoca dell’accertamento dei fatti, in virtù della disabilitazione automatica attiva a far data dal 31 agosto 2005 di servizi associati a tutte le numerazioni 0878, predisposta mediante “*la disconnessione automatica delle chiamate indirizzate a dette numerazioni al termine della recitazione del messaggio informativo gratuito, senza alcun invio a ritroso del criterio di risposta/tassazione*” il messaggio non conteneva l’indicazione del prezzo del servizio in quanto nessun servizio era erogato e per l’effetto addebitato all’utenza al termine della recitazione del messaggio medesimo;

CONSIDERATO che le memorie difensive, supportate da adeguata documentazione probatoria, sono state ritenute idonee a dimostrare l’insussistenza della violazione contestata in capo alla società Eutelia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 58/05/TLC, avviato a carico della società Eutelia S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 16 maggio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola